

Parere UPPA n. 23/2008

OGGETTO: interpretazione art. 3 comma 59 legge 24 dicembre 2007, n. 244 – contratti di assicurazione per copertura rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali

Il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, nel parere in esame:

1. ricorda che la legge finanziaria 2008, all'art. 3 comma 59, ha previsto la **nullità dei contratti di assicurazione** con i quali l'ente pubblico assicura i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. L'efficacia degli eventuali contratti in essere al 1 gennaio 2008 – data di entrata in vigore della legge finanziaria – cessa al 30 giugno 2008;
2. sottolinea che il disposto normativo si riferisce esplicitamente ad assicurazioni di rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali *“connessi con la carica”* e riguarda, quindi, direttamente soggetti che svolgono attività istituzionale in qualità di organo;
3. precisa che, a prescindere dal portato della disposizione che riguarda direttamente l'attività degli organi e che prevede una specifica sanzione di nullità per i contratti contrastanti con la legge, le amministrazioni debbono tener conto del consolidato orientamento della Corte dei Conti in base al quale:
 - “concretizza una ipotesi di danno erariale il costo sopportato per la stipula di contratto di assicurazione comprendente i rischi di responsabilità amministrativa”;
 - “la stipula di polizza assicurativa destinata alla copertura di (...) responsabilità amministrativa non è legittima con conseguenza di danno erariale”;
4. segnala che il CCNL relativo al personale dell'area VII (ricerca e università) disciplina la responsabilità civile ed il patrocinio legale prevedendo, per tutti i dirigenti, ove non sia operante, un'assicurazione contro i rischi professionali, esclusi i rischi correlati alla responsabilità amministrativa che copra anche le spese legali dei processi.